

Convegno del 3 Maggio 2023 sul Commissario alla Ricostruzione di Genova

RELAZIONE INTRODUTTIVA

(Avv. Dario Rossi)

L'utilizzo del "commissario straordinario", previsto legittimamente per emergenze varie ovvero per la realizzazione di specifici obiettivi o programmi deliberati dal Parlamento dal Consiglio dei Ministri sta divenendo – abusivamente- una modalità ordinaria di realizzazione di opere pubbliche in deroga alle disposizioni di legge ed ai principi costituzionali.

In tal modo si determina, infatti, una parziale e temporanea sospensione, non solo della attribuzioni della P.A., ma anche delle funzioni di iniziativa e di controllo degli organi rappresentativi della volontà popolare (consiglio regionale, consiglio comunale) in contrasto con l'ordinamento costituzionale della Repubblica.

La concentrazione di potere nelle mani del Commissario Straordinario ne determina una situazione di incompatibilità con le cariche di Presidente di Regione e di Sindaco, e conseguentemente di ineleggibilità.

Ciò si è verificato e si sta tuttora verificando con il commissario alla Ricostruzione di Genova, dr. Marco Bucci.

Se infatti, in seguito alla tragedia del 14 agosto 2018 si era verificata l'effettiva necessità di garantire misure urgenti a sostegno della popolazione colpita dall'evento, nonché per le attività di demolizione e ricostruzione del viadotto e di realizzazione di infrastrutture necessarie ad assicurare la viabilità nel comune di Genova, e nelle relative aree portuali, questa necessità deve considerarsi esaurita da tempo, mentre permangono i poteri straordinari in capo al dr. Bucci, di cui, come è evidente, egli fa largo uso, continuando ad operare in deroga alle regole ordinarie e senza ascoltare le legittime istanze della comunità locale.

1) La progressiva estensione del programma degli interventi del Commissario Straordinario alla ricostruzione di Genova

In data 14.08.18 crollava il Ponte Morandi.

Il DL 109-2018 del 28/09/18 (c.d. Decreto Genova) stabiliva la nomina con DPCM del Commissario Straordinario per la ricostruzione per demolizione smaltimento

progettazione affidamento e ricostruzione del ponte e ripristino del connesso sistema viario autorizzandolo (art. 1 c. 5) ad operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale fatto salvo il rispetto delle disposizioni antimafia, delle misure di prevenzione e dei vincoli inderogabili all'Unione europea". All'Articolo 9 bis (introdotto in sede di conversione del DL con L. n. 230/2018) le competenze del Commissario vengono estese alla realizzazione di un programma straordinario di investimenti urgenti per lo **sviluppo del porto e delle relative infrastrutture** di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto con la città di Genova.

In attuazione del Decreto Genova è stato nominato nell'ottobre 2018 il dr. Bucci, sulla base del mero *curriculum*, senza alcun riferimento al ruolo di sindaco.

L'art. 9 bis ha trovato attuazione attraverso ripetuti aggiornamenti del programma di interventi la ripresa e lo sviluppo del Porto con successivi decreti emanati dal Commissario Straordinario.

Il Decreto n. 2/2019 approvava interventi per 1 miliardo di euro

Il Decreto n. 1/2020 incrementava il fondo di ulteriori 900 milioni di euro per interventi *strettamente connessi* con i precedenti

Il Decreto n. 5/2021 approvava ulteriori investimenti elevando il relativo stanziamento a complessivi 2,3 miliardi di euro per la realizzazione di una quarantina di interventi in area portuale, ivi compresa la ridislocazione dei depositi chimici all'interno del porto, il ribaltamento a mare di Fincantieri, la nuova Diga Foranea di Genova, il Waterfront di Levante, etc.

Trattasi di interventi privi di qualsiasi carattere di urgenza, né altrimenti connessi con l'evento che è stato l'occasione per la nomina del Commissario Straordinario

Il Decreto n. 5/2022 ha elevato ad oggi la spesa **ad oltre 3 miliardi di euro** prevedendo la realizzazione di *tunnel subportuale*, ed altro.

Per dare un elemento di riferimento, tale valore (a cui vanno sommati gli interventi di ricostruzione del viadotto e gli altri effettuati in via di urgenza) è superiore (di circa 4 volte) la spesa in conto capitale appostata annualmente a bilancio dal Comune di Genova.

Il programma predisposto dal Commissario Straordinario prevede che *la realizzazione delle opere previste dal piano straordinario **sostituisce ai fini regolatori, urbanistici ed edilizi ogni ordinario procedimento di programmazione ed approvazione finalizzato alla localizzazione e realizzazione delle opere portuali prevista dalle norme ordinarie.*** L'approvazione da parte del Commissario straordinario del Programma Straordinario

sostituisce ad ogni effetto di legge ogni autorizzazione parere, intesa, visto e nulla osta occorrenti per recepire le opere nel vigente piano regolatore portuale di Genova nei vigenti strumenti urbanistici portuali e comunali in cui le opere vengono recepite senza alcuna ulteriore attività deliberativa discrezionale”

2) La prorogatio dei poteri del Commissario Straordinario dopo la ricostruzione del Ponte Morandi

L’incarico del Commissario Straordinario dr. Bucci, inizialmente previsto per la durata di un anno, è stato prorogato dai seguenti DPCM succintamente motivati con la necessità di “*garantire la prosecuzione delle attività*” :

DPCM 30.09.2019

DPCM 02.10.2020

DPCM 30.09.2021

DPCM 15.09.2022 fino al dicembre 2024

Il nuovo viadotto sul fiume Polcevera, oggi chiamato Ponte San Giorgio, è stato inaugurato il 4 agosto 2020...

3) Questioni di ineleggibilità del Commissario Straordinario a Sindaco di Genova

L’Art. 60 Testo Unico Enti Locali indica tra le cause di ineleggibilità al fine di tutelare la *par conditio* tra i candidati.

In particolare l’art. 60 c. 1 n. 2 del TUEL stabilisce che non sono eleggibili alla carica di sindaco o di consigliere comunale nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni “*i commissari di Governo*”.

Il Tribunale di Genova ha respinto il ricorso promosso da un gruppo di cittadini in ordine all’ineleggibilità di Bucci, rilevando che la causa di ineleggibilità vada riferita ai commissari del Governo, previsti dall’art. 124 costituzione e non già ai commissari straordinari previsti dall’art. 11 L 400/1988 che in ragione della loro straordinarietà appartengono ad un *genus* diverso da quello dell’art. 124 Cost.

La sentenza è stata impugnata e si è in attesa degli esiti del giudizio di appello.